



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.G. P.U. n. 58-2/2025

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

dott.ssa Anna Fasan

presidente

dott.ssa Annalisa Barzazi

giudice relatore

dott. Lorenzo Massarelli

giudice

letta la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII, formulata da DAVIDE MILOCCO, (MLCDVD77S02L483W), titolare dell'omonima impresa individuale agricola, corrente a Nimis (Udine), Via del Borgo n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Mignacca, del Foro di Roma;

letta la documentazione allegata alla domanda;

rilevato che la proposta è stata formulata nella pendenza della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata da un creditore, ciò che giustifica che sia il collegio a pronunciarsi in ordine all'istanza di omologazione (altrimenti di competenza del giudice monocratico);

letto il proprio decreto del 15-18.12.2025, con il quale è stata disposta l'apertura della procedura di concordato minore, con concessione delle misure protettive e contestuale nomina del commissario giudiziale, nonché fissazione dei termini per le dichiarazioni di adesione o mancata adesione;



letta la dichiarazione di non adesione del creditore Agenzia delle Entrate, nel contesto della quale sono state svolte contestazioni attinenti non soltanto alla convenienza della proposta, ma in primo luogo all'ammissibilità e alla fattibilità del piano;

letta la relazione del commissario giudiziale sull'esito della votazione, nella quale si dà atto, ulteriormente, delle doglianze del curatore della liquidazione giudiziale di Ofma Pneumatica srl in ordine all'omessa considerazione del credito della predetta società nella proposta concordataria;

rilevato che è stato concesso termine al ricorrente per il deposito di memoria e all'organismo di composizione della crisi per far pervenire le sue deduzioni;

letta la memoria depositata dal debitore e le deduzioni del gestore designato dall'organismo di composizione della crisi;

rilevato che, come chiaramente espresso dal primo comma dell'art. 80 CCII, ai fini dell'omologazione il Tribunale deve esercitare un completo vaglio di tutte le questioni di ammissibilità e fattibilità rilevanti ai fini dell'omologazione, senza che alcuna preclusione possa derivare dalle valutazioni compiute, in assenza di contraddittorio, in sede di apertura della procedura, anche tenendo conto delle contestazioni sollevate dai creditori successivamente a tale apertura, ciò analogamente a quanto previsto per la procedura "maggiore" di concordato preventivo (art. 112 c. 1 CCII, che dà continuità alla consolidata interpretazione della Suprema Corte, secondo cui nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, Cass., sez. I civ., 30.1.2017, n. 2234; Cass., sez. I civ., 16.5.2014, n. 10778);

rilevato che Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, sostenuto l'erronea ricostruzione, per difetto, del passivo e la conseguente inattendibilità della formazione delle classi, in quanto la proposta si limita a tenere conto della posizione debitoria del sig. Milocco quale imprenditore agricolo individuale, trascurando le ingenti posizioni debitorie delle quali il medesimo era gravato quale socio e amministratore della società semplice Fondi Rustici Magredi di Tesis; tenendo conto dei debiti tributari originariamente riferibili a tale società, la complessiva esposizione debitoria del sig. Milocco



verso Agenzia delle Entrate sarebbe pari non già ad € 20.096,00, come indicato nella proposta concordataria, bensì ad € 246.760,41; il proponente, quale socio della predetta società semplice, era poi gravato di ulteriori debiti previdenziali e verso altri enti pubblici e, per quanto noto all'Agenzia, l'indebitamento complessivo della società semplice doveva ammontare ad € 786.572,41;

rilevato che nella sua memoria il debitore ha evidenziato che nella ristrutturazione individuale del sig. Milocco era stata presa in considerazione la sola sua situazione debitoria personale, in quanto al singolo socio era inibito ristrutturare singolarmente i debiti della società dei quali rispondeva in via solidale, dal momento che le obbligazioni contratte dalla società potevano essere regolate soltanto mediante accesso della stessa al concordato minore e il socio non era legittimato a promuovere autonomamente, relativamente alle stesse, una procedura negoziale di ristrutturazione; per tale ragione il sig. Milocco aveva inteso risanare la sola esposizione debitoria sua propria, derivante dall'attività imprenditoriale individuale e una proposta che avesse compreso anche i debiti sociali sarebbe risultata inammissibile; peraltro, Agenzia delle Entrate aveva iscritto sui beni della società semplice Fondi Rustici Magredi di Tesis un'ipoteca amministrativa di riscossione per il complessivo importo di € 239.494,28, con ciò facendo essa stessa applicazione del beneficio di escussione, individuando direttamente i beni sociali da aggredire, ragion per cui non avrebbe potuto invocare in questa sede la responsabilità solidale del socio;

ritenuto che, per quanto debba condividersi l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui il socio illimitatamente responsabile non può accedere al concordato minore per definire i debiti sociali, sino a quando permangano in vita la società e il rapporto sociale, essendo l'accesso alla procedura negoziale di ristrutturazione riservato alla società, con iniziativa dei cui effetti esdebitatori potrà beneficiare il socio, da ciò non può certo discendere l'ammissibilità dell'iniziativa del socio volta ad accedere al concordato minore per i suoi soli debiti personali, anche d'impresa;

ritenuto, infatti, che la definizione parziale della complessiva esposizione, limitata ai debiti dell'impresa individuale e personali, si pone in contrasto con i principi generali dettati dagli artt. 2740 e 2741 c.c., in particolare nei casi, quale quello di specie -per quanto emerso dalle contestazioni di Agenzia delle Entrate e non confutato dal stesso proponente nella sua memoria- in cui la situazione



patrimoniale e finanziaria della società semplice da lui partecipata e della quale è amministratore non è certo tale da assicurare il soddisfacimento di tutti i debiti sociali, in modo che possa essere escluso ogni rischio di inadempimento della società; l'ammettere la regolazione separata dei soli debiti relativi all'attività esercitata in forma individuale priverebbe i creditori della società semplice della garanzia del patrimonio del socio e amministratore sig. Milocco;

ritenuto che il profilo di inammissibilità dianzi evidenziato assuma rilievo decisivo assorbente rispetto ad ogni altra questione rilevante ai fini dell'omologazione, che, pertanto, deve essere negata;

ritenuto debbano conseguentemente essere dichiarate inefficaci le misure protettive;

rilevato che da ben prima della formulazione della proposta concordataria pende l'istanza di un creditore di apertura della liquidazione controllata, sulla quale questo collegio pronuncia, nel relativo subprocedimento, con separata sentenza, ai sensi dell'art. 271 c. 2 CCII; nulla deve statuirsi in punto spese;

P.Q.M.

1) rigetta la domanda di omologazione del concordato minore proposta da DAVIDE MILOCCO (MLCDVD77S02L483W);

2) dichiara inefficaci le misure protettive accordate con il decreto del 15-18.12.2025;

3) manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto alle parti del procedimento unitario e al commissario giudiziale.

Udine, 26.2.2026.

Il giudice

dott.ssa Annalisa Barzazi

